

REGOLAMENTO (CE) N. 1787/97 DELLA COMMISSIONE

del 16 settembre 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	060	78,7
	999	78,7
0709 90 79	052	65,2
	999	65,2
0805 30 30	388	70,6
	524	60,9
	528	54,3
	999	61,9
0806 10 40	052	80,3
	064	42,1
	400	180,5
	999	101,0
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	45,1
	400	78,7
	512	50,7
	528	52,5
	804	92,8
	999	64,0
	0808 20 57	052
0809 30 41, 0809 30 49	064	86,4
	388	37,1
	999	70,3
	052	117,1
0809 40 30	066	43,4
	400	136,7
	999	99,1
	052	57,3
	064	50,5
	066	58,7
	068	49,6
	400	106,2
624	133,8	
999	76,0	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».